

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

183° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MARZO 2001

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5

* PETTINATO (*Verdi-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 3

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4115) FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti			
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)			
PRESIDENTE	Pag. 5, 6, 7 e <i>passim</i>	* PETTINATO (Verdi-l'Ulivo), relatore alla Com-	
BUCCIERO (AN)	11	missione	Pag. 6, 7, 9 e <i>passim</i>
CALLEGARO (CCD)	10	PREIONI (Lega Forza Nord Padania)	6, 7,
* CARUSO Antonino (AN)	11		10 e <i>passim</i>
* GASPERINI (Lega Forza Nord Padania)	9, 13	RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	11, 12
GRECO (Forza Italia)	10	* SCOPELLITI (Forza Italia)	13
MAGGI, sottosegretario di Stato per la giusti-			
zia	6, 12		
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso	
		è stato rivisto dall'oratore.	

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2675-B) *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ringrazio il ministro Bellillo che ci onora della sua presenza nell'ambito dell'esame di questo provvedimento, sottolineandone così il rilievo e l'importanza sociale sia per il Parlamento che per l'opinione pubblica italiana.

Prego il senatore Pettinato di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo disegno di legge, approvato dal Senato in prima lettura e poi modificato dalla Camera dei deputati, è stato oggetto di un lavoro attento, lungo, ponderato e molto interessante da parte della Commissione giustizia in occasione dell'esame in prima lettura in Senato. Esso prevede misure contro la violenza nelle relazioni familiari e, in particolare, propone due diverse modalità di intervento per fronteggiare il fenomeno. Da un lato, si interviene sul codice di procedura penale con riferimento alla misura cautelare relativa all'allontanamento dalla casa familiare. Il disegno di legge si limita ovviamente ad attribuire al pubblico ministero il potere di iniziativa e al giudice il potere di emettere il provvedimento cautelare e di indicarne i contenuti, che in sostanza possono coincidere totalmente con l'altra misura a carattere civilistico che introduce nell'ordinamento un istituto nuovo mutuato, almeno come concetto, dal diritto anglosassone: gli ordini di protezione.

Sostanzialmente si tratta nell'uno e nell'altro caso di provvedimenti attraverso i quali il giudice, dinanzi a fenomeni di violenza nell'ambito della convivenza familiare, non necessariamente ascrivibile al vincolo del matrimonio, dispone di norma l'allontanamento dell'autore delle violenze dal luogo della convivenza, vale a dire dalla casa familiare. Sono inoltre previste alcune misure accessorie, tutte dirette a garantire la protezione della persona oggetto delle violenze, che possono arrivare sino al divieto di frequentare determinati luoghi o alla possibilità di erogare un assegno, a carico dell'autore delle violenze, quando ciò corrisponda ad una condizione di bisogno della vittima.

La Camera non ha introdotto modificazioni di contenuto ma ha semplicemente impresso un nuovo ordine al disegno di legge, inserendo le norme civilistiche relative agli ordini di protezione nell'ambito del codice civile e del codice di procedura civile e stabilendo poi – con una modifica che introduce l'articolo 342-*bis* nel codice civile, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge – che il giudice possa adottare il provvedimento in sede civile solo qualora il fatto di cui si tratti non costituisca reato perseguibile di ufficio. La previsione introdotta con quest'ultima modifica, pur non essendo limpidissima, non è tale da allarmare eccessivamente perché credo troverà poi nella giurisprudenza agevole sistemazione e consentirà anche al giudice civile, che si trovi dinanzi ad una richiesta di un provvedimento di questo tipo, di valutare con saggezza se indirizzare la procedura verso il giudice penale oppure tenerla innanzi a sé.

Rispetto all'istituto dell'ordine di protezione, qualche elemento di incertezza può derivare dalla formulazione utilizzata dalla Camera. Forse sarebbe stato più prudente mantenere quella adottata dal Senato, sia pure riportandola all'interno di un articolo del codice civile. Il Senato prevedeva l'elencazione puntuale e distinta dei provvedimenti del giudice che potevano costituire ordine di protezione. La Camera usa invece la formula: «Con il decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone ...». Si potrebbe pensare che il giudice debba obbligatoriamente emettere quel provvedimento. Soccorre in qualche modo a tranquillizzare la formulazione utilizzata nell'articolo 342-*bis* – in questo caso è stata mantenuta la formulazione originaria del Senato – in quanto si prevede che: «Quando la condotta del coniuge o di altro convivente» – sottolineo con soddisfazione il fatto che la Camera abbia utilizzato il termine «altro» – «è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*».

Credo vada dato atto che la norma così formulata lascia sostanzialmente intatto il potere del giudice di sceverare tra i possibili contenuti dell'ordine di protezione per scegliere quelli che più si adattano alla situazione concreta innanzi a lui.

La Camera ha poi «raccolto» le norme procedurali relative al procedimento dinanzi al giudice civile inserendole nel codice di procedura civile con il nuovo articolo 736-*bis*, in cui il procedimento è regolato sostanzialmente dalla stessa disciplina prevista nel testo esaminato dal Senato in prima lettura.

Per il resto, si tratta di modificazioni quasi tutte riferite alla nuova collocazione nell'ambito del sistema, per cui, laddove si faceva riferimento alla presente legge ora bisogna intendere un riferimento a norme relative al codice civile e di procedura civile o penale.

Credo che questo possa essere uno dei pochi fortunati disegni di legge ad entrare in vigore prima della conclusione della legislatura, se

la Commissione provvederà ad approvarlo. Credo che, anche rispetto ad alcune lievi perplessità che può suggerire il testo attuale, debba prevalere l'interesse a che un provvedimento così importante e così atteso entri in vigore. Inviterei quindi i colleghi a valutare l'opportunità, mi perdoneranno per questo, di non presentare emendamenti in modo da approvare il disegno di legge celermente e nel testo pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. La ringrazio per la chiarezza e la puntualità della sua relazione. Raccomando ai colleghi di valutare l'invito rivolto dal relatore Pettinato a non formulare emendamenti per consentire il rapido progredire di questo disegno di legge. Ringrazio la signora Ministro per la sua presenza.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(4906) *Divieto di impiego di animali in combattimenti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) *MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4115) *FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi*

(4283) *CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4754) *MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi*

(4766) *PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4906, 3442, 4115, 4283, 4754, 4766 e delle petizioni nn. 427 e 617 ad essi attinenti.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 28 febbraio scorso era stato approvato l'articolo 2.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

(Obblighi dei medici veterinari)

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili ai combattimenti o alle competizioni, di cui all'articolo 1, comma 2, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

3.1

PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1 comma 2,» aggiungere le seguenti parole: «ovvero abbiano riscontrato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell'animale, senza prescrizione del medico veterinario,».

PREIONI. Do per illustrato l'emendamento 3.1.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PREIONI. Voterò a favore degli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

(Obblighi degli allevatori e dei rivenditori)

1. Dal 1° gennaio 2001 è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni singolo animale, di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell'animale e le relative modalità di attuazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni promuovono d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5:

5.0.1

PREIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonchè alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo».

PREIONI. Lo do per illustrato.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali e dalle sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse di cui al presente comma concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

6.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «il proprietario o il detentore» inserire le altre: «e per la sterilizzazione dei cani confiscati ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

6.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2001», le parole: «2000-2002» sono sostituite dalle seguenti: «2001-2003» e le parole: «per l'anno 2000» sono sostituite con le seguenti: «per l'anno 2001».

6.3

GASPERINI

Al comma 1 sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le parole: «dall'anno 2001» e sostituire inoltre le parole: «della programmazione economica per l'anno 2000» con le parole: «della programmazione economica dell'anno 2001».

6.4

GASPERINI

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al termine di ogni anno, verranno verificati da apposita istituenda commissione i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità».

6.5

GASPERINI

Aggiungere il seguente comma:

«5. A seguito dell'esito favorevole delle verifiche in merito al recupero comportamentale degli animali, l'apposita commissione deciderà se rifinanziare o meno enti, istituti ed associazioni affidatari di cui alla presente legge».

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati, nel loro nuovo testo, riguardano integrazioni suggerite, oltre che dal Governo, anche dalla Commissione bilancio. In particolare, l'emendamento 6.1 (Nuovo testo) è stato presentato per ragioni di carattere finanziario, cioè per ricomprendere nella previsione di spesa già contenuta nella legge anche le spese per l'eventuale sterilizzazione dei cani, operazione che peraltro è stata limitata ai casi in cui vi sia un'accertata pericolosità.

L'emendamento 6.2 (Nuovo testo) riguarda invece adeguamenti di carattere puramente tecnico.

GASPERINI. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 è a mio parere necessario poiché il testo al nostro esame fa riferimento all'anno 2000, cioè ad un tempo passato. Senza sollevare questioni di carattere morale o giuridico, vorrei pertanto sottolineare la necessità di aggiornare i riferimenti temporali all'anno 2001.

Anche l'emendamento 6.4 è per me importante, signor Presidente. Con tale proposta vorremmo fare in modo che al termine di ogni anno siano verificati da un'apposita Commissione i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali, con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità. Considerato che si intende approvare tale provvedimento per la salvaguardia di queste povere bestiole e che si dovrà verificare la bontà dello stesso, e quindi il conseguimento degli effetti che si spera di ottenere, è a mio parere opportuno creare una commissione per verificare quanto è accaduto, in particolare se gli animali sono stati adeguatamente tutelati, dando opportuna divulgazione agli esiti di tale indagine. Con questo emendamento si mira ad accertare la responsabilità dei centri che dovranno attuare tali incombenze.

L'emendamento 6.5 mira poi a far sì che, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche in merito al recupero comportamentale degli animali, la commissione, cui prima facevo cenno, possa decidere se rifinanziare o meno enti, istituti ed associazioni affidatari di cui alla presente legge. Vorrei ricordare a tal proposito che esiste ancora un ente per risarcire i danni del terremoto di Messina del 1908. Ciò posto, il chiedere che venga istituita tale commissione per la verifica dei risultati ottenuti dai centri affidatari al fine di valutare se rifinanziare o meno gli stessi, credo rientri nell'ambito di un principio di responsabilità consequenziale, che dovrebbe caratterizzare anche questa legge giusta e doverosa.

PREIONI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma agli emendamenti 6.3, 6.4, e 6.5 del senatore Gasperini. A tale proposito, vorrei sottolineare che ho ricevuto diverse pressioni da parte di associazioni animaliste e ambientaliste, le quali, attraverso loro associati, mi hanno telefonato nelle ore più inopportune della giornata. Tali sollecitazioni mi hanno convinto del fatto che, più che nell'interesse degli animali, molte associazioni che si definiscono animaliste operano per interesse proprio, cioè per ricevere denaro dei contribuenti attraverso questa legge. Ritengo pertanto opportuno un controllo del Parlamento, non tanto per vedere come vengono trattati gli animali assegnati alle cure delle associazioni, quanto per valutare come vengono utilizzati da quest'ultime i soldi dei contribuenti.

Per tale ragione voterò a favore di questi emendamenti.

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma agli emendamenti 6.4 e 6.5.

GRECO. Signor Presidente, anche io intendo aggiungere la mia firma a tali emendamenti.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.4 e 6.5, pur sottolineando che essi meritano apprezzamento, avevo comunque intuito, quando ancora non ero informato del parere contrario della 5^a Commissione, che si trattava di

norme che avrebbero riaperto sul piano finanziario interrogativi. Per tale ragione sono costretto ad esprimere parere contrario a tali emendamenti.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, non so se posso interporvi nell'ambito dell'espressione dei pareri del relatore e del Governo, ma, comprendendo le ragioni alla base del parere della Commissione bilancio con riferimento all'emendamento 6.4, vorrei proporre al senatore Gasperini e ai numerosi colleghi che hanno deciso di condividere la sua proposta emendativa, di modificare la stessa in questo modo: «*Aggiungere il seguente comma: 3-bis.- Al termine di ogni anno, verranno verificati da apposita commissione, istituita presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 2, senza ulteriori oneri per i bilanci dello Stato, i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità*».

RUSSO. Signor Presidente, comprendo lo spirito dell'intervento del collega Antonino Caruso, però temo che questa riformulazione dell'emendamento 6.4 ci obbligherebbe comunque a rinviare lo stesso alla 5^a Commissione per un nuovo parere. Per evitare tale eventualità, dal momento che con tale riformulazione si auspica in definitiva un controllo da parte di una commissione non più istituenda ma istituita e quindi da parte del Ministero, credo che sarebbe proprio il caso, per realizzare gli effetti voluti, di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno. Mi sembra che questa soluzione ci consentirebbe di approvare il disegno di legge in esame superando il vincolo della richiesta di un nuovo parere alla Commissione bilancio.

BUCCIERO. Ma in questo modo impegneremmo un Governo in scadenza.

RUSSO. Il Governo ha comunque una sua continuità istituzionale: una volta che assume un impegno questo vale per qualunque Esecutivo.

PREIONI. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del senatore Antonino Caruso ma vorrei fare, in subordine, una proposta ulteriore, che ci consentirebbe di evitare una nuova richiesta di parere alla Commissione bilancio: si potrebbe fare riferimento in tale emendamento ad una Commissione parlamentare e non ad una commissione governativa; in questo modo si rientrerebbe nell'ambito del bilancio del Parlamento.

PRESIDENTE. Ma che mezzi avrebbe la Commissione in oggetto per svolgere tale attività?

PREIONI. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta sono disciplinate dall'articolo 82 della Costituzione; esse hanno gli stessi poteri di indagine della magistratura.

PRESIDENTE. Ma bisognerebbe nominare una Commissione di inchiesta con un disegno di legge specifico; non possiamo farlo in questa sede.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6, il parere del Governo, per le ragioni già illustrate, è conforme a quello del relatore.

Vorrei inoltre anticipare l'orientamento favorevole del Governo ad una eventuale trasformazione dell'emendamento 6.4 in ordine del giorno.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei sottolineare con grande sofferenza che non ho aggiunto la mia firma all'emendamento 6.4; mi sono semplicemente limitato a suggerire una proposta di modifica dello stesso nell'ambito del dibattito.

Sono ancora incerto sul voto finale che esprimerò con riferimento a questo provvedimento, perché credo che esso contenga ancora dei punti problematici che non sono stati risolti, come quello evidenziato dal collega Gasperini nel suo emendamento. Intendo pertanto compiere la scelta politica di non partecipare alla modifica di questo testo, il quale, nel momento in cui sarà legge dello Stato, sarà ascrivibile esclusivamente alla responsabilità di chi lo ha sostenuto, all'interno ed all'esterno del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 6.3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4. Ricordo che se esso sarà approvato, avendo la 5^a Commissione permanente espresso parere contrario sullo stesso, il disegno di legge al nostro esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, dovrà essere rimesso all'Assemblea.

RUSSO. Signor Presidente, rinnovo ai presentatori di tale emendamento l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno, nella consapevolezza che diversamente ciò significherebbe di fatto la bocciatura del provvedimento. Ognuno di noi si assumerà le proprie responsabilità, però mi sembra che gli intenti espressi siano realizzabili anche con un ordine del giorno.

GASPERINI. Signor Presidente, respingo con fermezza questa proposta del senatore Russo.

PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere alla votazione dell'emendamento 6.4.

SCOPELLITI. Signor Presidente, vedo che il senatore Russo si è allontanato dall'Aula. Non si può bloccare l'andamento dei lavori della Commissione perché un collega è uscito dall'Aula. Preferirei che lei, come fa di solito, pacatamente, cercando di trovare l'accordo tra le parti, non cercasse di «prenderci per il naso» aspettando che due gentili colleghi vengano in supporto della maggioranza.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, non intendo ammettere al voto i due colleghi cui lei fa riferimento.

SCOPELLITI. Lei non lo può fare perché non sono componenti della Commissione giustizia; altrimenti li avrebbe certamente ammessi al voto.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, vorrei farle presente che comunque non si procederà alla votazione dell'emendamento 6.4 nella seduta di oggi.

GASPERINI. Signor Presidente, accogliendo i suggerimenti del collega Antonino Caruso, intendo così modificare l'emendamento 6.4:

6.4 (Nuovo testo)

GASPERINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al termine di ogni anno, verranno verificati da una Commissione, istituita senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 2, i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità».

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a parte il fatto che non sono del tutto convinto dell'ammissibilità di questo emendamento, perché nel testo del disegno di legge non è prevista espressamente alcuna attività di rieducazione degli animali, credo di dover registrare che la scelta legittima compiuta dal senatore Gasperini e da altri colleghi «condanni a morte» questo disegno di legge, eliminando la possibilità che esso sia approvato dalla nostra Commissione, che non so quando e come potrebbe riunirsi, e soprattutto dalla Camera dei deputati. Vorrei soltanto ricordarlo affinché ciascuno possa assumersi le proprie re-

sponsabilità in piena serenità di coscienza, e perché chi guarda ai nostri lavori, non solo le associazioni cui faceva riferimento il senatore Preioni, ma anche altri interessati alle vicende di cui stiamo parlando, sappia chi dovrà ringraziare se la propria attività potrà proseguire in futuro. Ieri è stato presentato un rapporto sulle ecomafie nell'ambito del quale è stato rilevato che i cani utilizzati nei combattimenti sono in genere drogati con cocaina ed altri stupefacenti, per renderli più aggressivi e più idonei ai combattimenti. Questo prova con chiarezza quale sia l'interlocutore che si aspetta che questo disegno di legge non venga approvato e il suo ruolo all'interno della società. Detto questo, ognuno potrà serenamente decidere, secondo la propria coscienza, di bloccare o no l'approvazione di questo provvedimento. Le preannuncio l'intenzione di dimettermi dall'incarico di relatore.

PRESIDENTE. Poiché è necessario acquisire il parere della 5^a Commissione permanente sull'emendamento 6.4 (Nuovo testo), rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

